



Bruxelles, 12.1.2018  
COM(2018) 11 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del  
regolamento (CE) n.1921/2006 relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di  
prodotti della pesca negli Stati membri**

## 1. CONTESTO

Il regolamento (CE) n. 1921/2006, del 18 dicembre 2006, relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri<sup>1</sup> è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica taluni atti legislativi nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della pesca<sup>2</sup>, al fine di allineare le competenze di esecuzione al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A norma dell'articolo 9 di tale regolamento la Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati riguardo alle modifiche tecniche degli allegati da I a IV.

La Commissione deve garantire che tali atti delegati non impongano un significativo onere amministrativo supplementare sugli Stati membri o sui rispondenti.

A norma dell'articolo 10 *bis*, paragrafo 2, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 10 gennaio 2014. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga.

La Commissione ha l'obbligo di elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni, vale a dire entro il 10 aprile 2018.

La presente relazione adempie a tale obbligo.

## 2. ESERCIZIO DEL POTERE DI ADOTTARE ATTI DELEGATI CONFERITO ALLA COMMISSIONE A NORMA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1921/2006

La Commissione non ha ancora esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento (CE) n. 1921/2006.

Il regolamento (CE) n. 1921/2006 disciplina la rilevazione annuale dei dati statistici relativi ai quantitativi totali e ai valori unitari dei prodotti della pesca sbarcati sul territorio degli Stati membri da navi da pesca dell'EFTA o della Comunità, disaggregati per presentazione e uso previsto di tali prodotti. I primi dati sono stati raccolti nel 2007 e sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat) alla fine di giugno 2008.

Fino al momento della trasmissione della presente relazione, la raccolta dei dati a norma del regolamento (CE) n. 1921/2006 è stata stabile e le definizioni internazionali non sono cambiate. La Commissione non ha pertanto ritenuto finora necessario esercitare il potere di adottare atti delegati.

## 3. CONCLUSIONI

La Commissione non ha ancora esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento (CE) n. 1921/2006.

---

<sup>1</sup> GU L 403 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1.

La Commissione è del parere che dovrebbe continuare a disporre di tale potere in quanto in futuro potrebbe avere necessità di adottare un atto delegato per modificare l'elenco dei codici di presentazione e dei codici per l'uso previsto di cui agli allegati del summenzionato regolamento al fine di soddisfare le esigenze degli utenti dei dati nell'ambito della futura politica comune della pesca.